



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 200/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELELOMBARDIA S.R.L.
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
“TELELOMBARDIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 36 BIS,
COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO
2005, N. 177.**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 3/2015)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Co.Re.Com compiti inerenti alla funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

VISTO l’articolo 36 bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 3 luglio 2015 il CoRECOM Lombardia ha notificato l'atto di contestazione n. CONT 3/15, datato 3 luglio 2015, alla società TELELOMBARDIA S.r.l., con sede legale in via Colico 21, 20158 Milano, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telelombardia*, per aver trasmesso pubblicità non segnalata durante il programma *Happy Hour*, trasmesso il giorno 25 settembre 2014, dalle ore 19:44 alle ore 19:57, della durata di 13 minuti, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/2005 perché l'intero programma risulta incentrato sulla descrizione del centro estetico "Vivere snella" e sui servizi da questo offerti. Il programma *Happy Hour* è un rotocalco che affronta problematiche relative alla salute e alla bellezza: durante la puntata del 25 settembre 2015 la conduttrice ha come ospite, in studio, la direttrice del centro di dimagrimento "Vivere snella", con sedi a Milano i cui indirizzi appaiono in una schermata video, nel corso dell'intervista, mentre si parla di dimagrimento e di tecniche che vengono eseguite attraverso l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali. La direttrice, per dimostrare la validità dei metodi utilizzati nel raggiungimento del peso forma, ha con sé la figlia adolescente che, racconta, si è sottoposta ad un ciclo di trattamenti ed è dimagrita di 23 Kg, come dimostrato dalle fotografie che vengono mandate in onda. Durante la conversazione, tra la presentatrice e la rappresentante del centro estetico, non vengono mai usati toni enfatici per presentare e pubblicizzare il centro e non viene mai incoraggiato il telespettatore a recarvisi per provare i servizi offerti.

2. Deduzioni della società

La società ha inviato memorie giustificative nelle quali ha eccepito la tardività della contestazione rispetto alla data in cui è stata commessa la violazione, spiegando che, il periodo trascorso è superiore a tre mesi, periodo dell'obbligo di detenzione dei programmi, e si trova nell'indisponibilità di poter visionare le registrazioni e quindi di argomentare la propria difesa. La società dichiara, comunque, di voler adottare controlli più severi nella programmazione, per il futuro, per non incorrere nella stessa violazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CoRECOM ha effettuato l'istruttoria del procedimento, avendo riscontrato la violazione relativa a pubblicità non segnalata durante il programma *Happy Hour* del 25 settembre 2014. In merito alla tardività della contestazione eccepita dalla società nelle memorie giustificative, si ribadisce che il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione, avvenuto, nel caso di specie, con la consegna il 26 giugno 2015 della relazione finale, da parte della società incaricata del monitoraggio televisivo dal CoRECOM Lombardia, sui controlli effettuati nella settimana dal 21 al 27 settembre 2014. Inoltre, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, un ulteriore termine relativo alla tempestività della contestazione è stabilito dal *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*

di cui all'allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS per il quale l'espletamento dell'attività preistruttoria, intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento, deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. In questo caso, risulta rispettato il termine di novanta giorni intercorrente dalla data del 26 giugno 2015, relativa alla consegna dei dati di monitoraggio, alla data di adozione dell'atto n. CONT 3/15 il 3 luglio 2015.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, conferma quanto contestato dal CORECOM Lombardia.

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni della società riferite alla tardività della contestazione in quanto, nel caso di specie, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio del procedimento sanzionatorio, si è reso necessario svolgere verifiche intese all'accertamento della violazione attraverso l'analisi del monitoraggio che il CORECOM Lombardia ha affidato ad una società terza. La documentazione conclusiva sui controlli svolti è pervenuta al suddetto CORECOM solo in data 26 giugno 2015, con nota n. prot. 2015/15343, e l'atto di contestazione n. CONT 3/15 datato 3 luglio 2015 è stato adottato entro il termine dei novanta giorni previsti;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del CORECOM Lombardia inerente alla violazione di pubblicità non segnalata durante il programma *Happy Hour* del 25 settembre 2014, da parte della società TELELOMBARDIA S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telelombardia*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrecentatré/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitré/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni, per l'assenza di segnalazione dei messaggi pubblicitari all'interno di programmi televisivi, deve ritenersi di lieve entità, poiché tale azione non ha comportato significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha inviato memorie giustificative del proprio comportamento, dichiarando di voler applicare maggior controllo nel futuro onde evitare il ripetersi di tali negligenze e al fine di rispettare la normativa vigente.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato in perdita realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2013, consentono l'applicazione della sanzione pecuniaria al minimo edittale.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TELELOMBARDIA S.r.l., con sede legale in via Colico 21, 20158 Milano, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telelombardia*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 36 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/2005, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della

citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 1, lett.a) del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 200/15/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 200/15/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 18 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci